

CAS.SA.COLF

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE E SOCI

E' costituito l'Ente CAS.SA.COLF (nel prosieguo anche Ente).

La CAS.SA.COLF, ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, ha natura giuridica di Associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

La CAS.SA.COLF è un organismo paritetico composto: per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF.

Sono Soci fondatori della CAS.SA.COLF: la FIDALDO - Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico - (cui partecipano l'Assindatcolf aderente a Confedilizia, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Como, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano, la Nuova Collaborazione) e DOMINA, quale componente rappresentativa dei Datori di Lavoro di cui al CCNL 8 Marzo 2001 sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, da una parte, e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF, quale componente rappresentativa dei Lavoratori di cui al medesimo CCNL 8 Marzo 2001, dall'altra, tutte, in quanto come sopra rappresentative, firmatarie del CCNL stesso.

In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'amministrazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

Possono far parte della CAS.SA.COLF, in qualità di Soci Ordinari, anche altre Organizzazioni rappresentative degli interessi della categoria, previo consenso unanime da parte dei Soci Fondatori.

ART. 2

SEDE

L'Ente ha sede in Roma.



[Handwritten signatures in blue and black ink]

ART. 3

DURATA

La durata della CAS.SA.COLF è illimitata.

ART. 4

ISCRITTI - BENEFICIARI

Sono iscritti quali Beneficiari alla CAS.SA.COLF tutti i dipendenti assistenti familiari e datori di lavoro nei confronti dei quali viene applicato il CCNL 8 Marzo 2001 sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico ed i successivi rinnovi contrattuali sottoscritti tra le Organizzazioni Datoriali FIDALDO e DOMINA e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF in regola con il versamento del contributo ivi previsto.

Beneficiari delle prestazioni della CAS.SA.COLF sono i medesimi dipendenti assistenti familiari e datori di lavoro iscritti ed i loro eredi sulla base di quanto previsto dai regolamenti approvati secondo il presente Statuto.

ART. 5

OBBLIGATORIETA' DELLA CONTRIBUZIONE

L'applicazione del CCNL 8 Marzo 2001 e dei successivi rinnovi contrattuali indicati al precedente Art. 4 comporta l'obbligo dell'iscrizione alla CAS.SA.COLF dei dipendenti assistenti familiari e datori di lavoro nonché l'obbligo del versamento dei contributi previsti dalla contrattazione collettiva, nella misura e con le modalità da essa stabiliti.

ART. 6

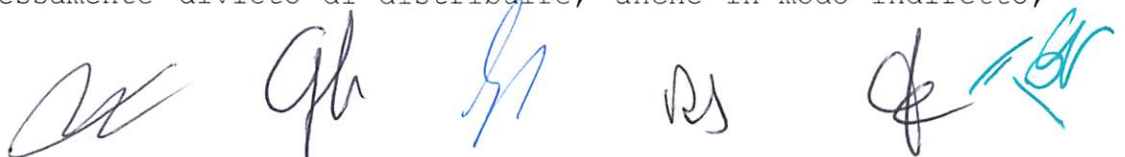
SCOPI E FINALITA'

La CAS.SA.COLF ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali ed assicurativi - integrativi e/o aggiuntivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie - a favore dei dipendenti assistenti familiari e datori di lavoro di cui all'Art. 4.

ART. 7

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto,



utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale durante la vita della CAS.SA.COLF, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 8

ORGANI DELLA CASSA

Sono Organi della Cassa:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) la Presidenza;
- d) il Collegio dei Revisori.

ART. 9

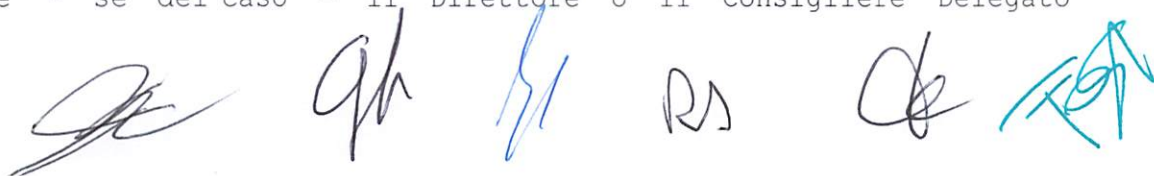
ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai Legali Rappresentanti delle Organizzazioni Socie o loro Delegati. Alle 6 Parti Socie sono attribuiti i seguenti voti per le deliberazioni:

2 voti FIDALDO, 2 voti DOMINA, 1 voto FILCAMS-CGIL, 1 voto FISASCAT-CISL, 1 voto UILTuCS, 1 voto FEDERCOLF.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare, su proposta del Comitato Esecutivo e sulla base della relazione del Collegio dei Revisori, il Rendiconto Consuntivo e la relazione di accompagnamento annuale della CAS.SA.COLF;
- b) approvare su proposta del Comitato Esecutivo il Conto Previsionale della CAS.SA.COLF;
- c) nominare il Presidente ed il Vice Presidente, nonché gli altri membri del Comitato Esecutivo e i componenti del Collegio dei Revisori con le modalità stabilite rispettivamente ai successivi Artt. 10,11 e 12;
- d) dare al Comitato Esecutivo le direttive a carattere generale circa le modalità di investimento e di gestione delle risorse finanziarie;
- e) ratificare gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni sull'ordinamento dei servizi della CAS.SA.COLF e sul loro funzionamento, deliberati e compiuti dal Comitato Esecutivo, nonché nominare - se del caso - il Direttore o il Consigliere Delegato



determinandone attribuzione compiti;

- f) deliberare l'indennità di carica a favore dei propri Componenti, nonché gli emolumenti a favore del Collegio dei Revisori;
- g) approvare il Regolamento dell'Ente come previsto al successivo Art.18;
- h) approvare le eventuali modifiche Statutarie;
- i) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori come previsto al successivo Art. 17.

I Soci si riuniscono in Assemblea in presenza o in videoconferenza, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del Conto Previsionale e del Rendiconto Consuntivo, nonché tutte le volte che almeno la metà dei Componenti il Comitato Esecutivo lo avrà richiesto.

La convocazione viene effettuata a cura della Presidenza della CAS.SA.COLF almeno 15 giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail e/o Pec) contenente l'ordine del giorno. In casi di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata per posta elettronica con preavviso di tre giorni.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda uno dei Soci od il Collegio dei Revisori.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i Revisori.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di tutti i Soci e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle Parti Sociali ad esclusione dello scioglimento e delle modifiche statutarie e del regolamento richiamati agli Artt. 17 e 18 del presente Statuto, nei quali è richiesta l'unanimità dei Soci.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta.

Non è consentita più di una delega per Socio e per Delegato.

L'Assemblea convocata nomina il Presidente, nel proprio seno, e il Segretario.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal



Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni debbono essere trascritte su apposito libro vidimato.

Per le deliberazioni di cui agli Artt. 17 e 18, la convocazione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data fissata.

ART. 10

COMITATO ESECUTIVO

Fanno parte del Comitato Esecutivo il Presidente, il Vice Presidente e 6(sei) componenti nominati dall'Assemblea, dei quali due in rappresentanza di FIDALDO e due in rappresentanza di DOMINA e quattro in rappresentanza della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF in modo che, tenuto conto dell'appartenenza del Presidente o del Vice Presidente, ciascuna di dette Organizzazioni sia rappresentata nel Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, in presenza o in videoconferenza, ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno due dei suoi Componenti.

I Componenti del Comitato Esecutivo durano in carica quattro esercizi, e sono rieleggibili.

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) approvare specifico regolamento sugli investimenti della CAS.SA.COLF;
- b) curare l'oculato investimento delle risorse finanziarie, in conformità delle istruzioni all'uopo impartite dall'Assemblea;
- c) deliberare e compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
- d) sottoscrivere eventuali convenzioni assicurative e/o finanziarie per la gestione delle somme disponibili in conformità agli indirizzi all'uopo impartiti dall'Assemblea;
- e) sottoscrivere eventuali accordi e convenzioni con società di servizi esterni alla CAS.SA.COLF, per le necessità amministrative e contabili;
- f) predisporre il Rendiconto Consuntivo annuale e la relazione di accompagnamento della CAS.SA.COLF;



g) predisporre il Conto Previsionale della CAS.SA.COLF;

h) istituire apposite Commissioni composte pariteticamente per specifici temi dal Comitato Esecutivo.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi membri.

Tutte le decisioni e le deliberazioni, che per essere valide debbono essere adottate a maggioranza dei Componenti del Comitato Esecutivo e sono verbalizzate in apposito libro vidimato.

Il Comitato Esecutivo può delegare i suoi poteri, per determinati atti o per un complesso di atti, ad uno o più dei propri componenti.

ART. 11

PRESIDENZA

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea, con il criterio di alternanza tra le Parti Datoriali e le Parti Sindacali per la durata del Comitato Esecutivo (Art.10), per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente; in caso di assenza o impedimento o per espressa delega, è sostituito dal Vice Presidente.

Presidente e Vice Presidente insieme danno esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, impartiscono le disposizioni generali della gestione e ne controllano la esecuzione.

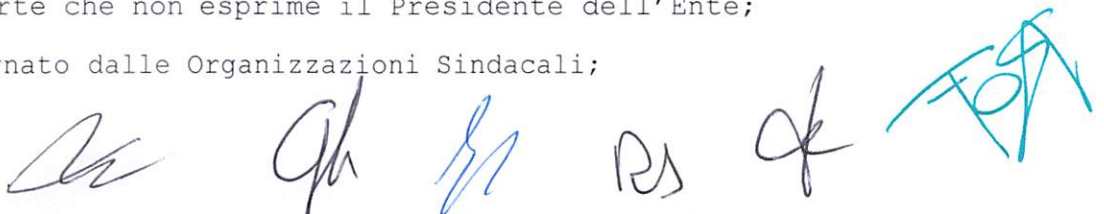
Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con i poteri congiunti in tutti gli atti della CAS.SA.COLF, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna.

ART. 12

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti scelti di comune accordo tra i Soci:

- uno iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia con la funzione di Presidente designato dalla parte che non esprime il Presidente dell'Ente;
- uno designato dalle Organizzazioni Sindacali;

The image shows six handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. From left to right, they are: a stylized signature, a signature starting with 'Gh', a signature starting with 'B', a signature starting with 'RS', a signature starting with 'G', and a large, bold signature starting with 'F'.

- uno designato dalle Organizzazioni Datoriali.

Qualora, nel periodo di carica del Collegio dei Revisori, venga meno uno o più dei suoi componenti, il Collegio dei Revisori dovrà essere prontamente integrato dai Soci di comune accordo, tenendo conto di quanto stabilito al precedente primo comma del presente articolo.

I componenti subentrati rimangono in carica sino alla scadenza del Comitato Esecutivo in corso.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della CAS.SA.COLF, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri, alle scritture contabili ed allo Statuto.

Il Collegio dei Revisori redige la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario, depositandola almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato Esecutivo indetta per l'approvazione del suddetto rendiconto consuntivo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori viene invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.

ART. 13

ENTRATE DELLA CAS.SA.COLF E GESTIONE DELLE RISORSE

In via ordinaria costituiscono entrate della CAS.SA.COLF:

- a. i contributi ricevuti ai sensi dell'Art. 47 del CCNL 8 Marzo 2001 e quelli destinati alla CAS.SA.COLF dalle Parti Sociali in occasione dei rinnovi o delle modifiche del CCNL, ai fini di permettere alla CAS.SA.COLF stessa il perseguimento delle proprie funzioni;
- b. liberalità versate da enti o singoli privati;
- c. le rivalutazioni, i rendimenti, gli interessi attivi e di mora, le rendite e i ricavi ed i proventi di gestioni.

La gestione finanziaria, di cui alla precedente lettera c., che può essere effettuata direttamente o attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con soggetti esterni, potrà consistere nella sottoscrizione e/o nell'acquisto di:

- titoli di debito pubblico, polizze assicurative;
- beni immobili, anche sotto forma di interi pacchetti azionari



rappresentativi di essi;

- obbligazioni garantite dallo Stato;
- ogni altra forma di investimento che, di volta in volta, gli Organismi della CAS.SA.COLF si riserveranno di vagliare e di valutare previa adozione di uno specifico regolamento sugli investimenti.

ART. 14

PATRIMONIO SOCIALE

Tutti i mezzi patrimoniali della CAS.SA.COLF, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare quanto previsto dal precedente Art. 13 e così qualsiasi bene che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità della CAS.SA.COLF, e così i contributi versati e destinati alla CAS.SA.COLF in adesione allo spirito e alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio della CAS.SA.COLF, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità della CAS.SA.COLF.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio della CAS.SA.COLF, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei Soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita della CAS.SA.COLF che in caso di scioglimento della stessa.

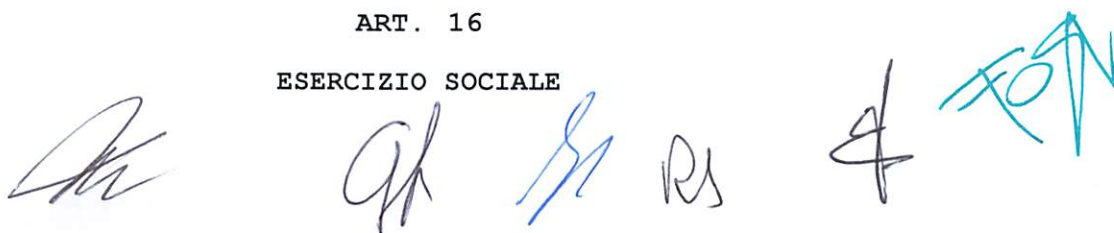
ART. 15

PRESTAZIONI

Le prestazioni della CAS.SA.COLF sono quelle ad essa affidate dagli accordi collettivi o dalle leggi, che istituiscono i trattamenti assistenziali, previdenziali contrattuali - integrativi e/o aggiuntivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie.

ART. 16

ESERCIZIO SOCIALE

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller one, then a signature that appears to be 'RS', and finally a large, bold signature that looks like 'FON' with an arrow pointing upwards.

L'Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Conto Previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall'Assemblea della CAS.SA.COLF entro il 30 Novembre dell'anno precedente, il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 Aprile.

Sia il Previsionale che il Consuntivo, una volta approvati, dovranno essere trasmessi prontamente, e comunque entro un mese dalla loro approvazione, a tutti i Soci.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi della CAS.SA.COLF devono essere effettuati con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 17

SCIoglimento - CESSAZIONE

Per lo scioglimento della CAS.SA.COLF è necessaria la decisione unanime dei Soci espressa per iscritto, tale scioglimento viene quindi deliberato con voto unanime dell'Assemblea dei Soci che, a tal fine, viene convocata con raccomandata consegnata alla posta almeno trenta giorni prima della riunione.

A tale scopo verrà nominato un Liquidatore di comune accordo delle Parti Socie.

In caso di scioglimento della CAS.SA.COLF o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo della CAS.SA.COLF.

ART. 18

REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente Statuto la CAS.SA.COLF si doterà di un Regolamento che dovrà essere approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci.

ART. 19

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione nell'Assemblea dei Soci.



Copia registrata dello Statuto vigente sarà consegnata a ciascun Socio entro un mese dalla sua approvazione.

Gli scopi della CAS.SA.COLF potranno essere modificati solo in esecuzione delle disposizioni espressamente pattuite a livello Nazionale dalle Parti stipulanti il CCNL per i dipendenti assistenti familiari e dei datori di lavoro.

ART. 20

RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Tutti i riferimenti effettuati nel presente Statuto al CCNL 8 Marzo 2001 si intendono estesi ai Suoi rinnovi, integrazioni, modifiche e parti aggiunte.

ART. 21

RINVIO ALLE LEGGI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.

Roma, 11 Aprile 2023

FIDALDO

DOMINA

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTuCS

FEDERCOLF

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale c
Roma 1
Trastevere

N. 2300
Serie 3
Data 12 LUG. 2023

REGISTRATO
CON EURO

205,26
L. DIRIGENTE

